

Edizione di venerdì 29 Maggio 2020

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: istruzioni operative

di Sergio Pellegrino

IMU E TRIBUTI LOCALI

Esenzione Imu per il settore turistico

di Fabio Garrini

AGEVOLAZIONI

Nuove misure di sostegno alle start up innovative

di Ennio Vial

REDDITO IMPRESA E IRAP

Prorogato il termine per fruire del superammortamento

di Stefano Rossetti

IVA

Acquisti di mascherine senza utilizzo del plafond per l'esportatore abituale

di Sandro Cerato

HOSPITALITY

Decreto rilancio: i crediti d'imposta per gli alberghi – Parte II

di Leonardo Pietrobon

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: istruzioni operative

di Sergio Pellegrino



Lunedì prossimo, 1° giugno, alle ore 9, ci sarà la prima puntata di ***Euroconference In Diretta***.

Di seguito alcune **indicazioni operative** per i Colleghi interessati.

CHE COS'È EUROCONFERENCE IN DIRETTA?

Si tratta di un **appuntamento settimanale** – per **48 settimane all'anno** –, in **diretta web ogni lunedì dalle 9 alle 10**, con la possibilità di essere successivamente visionato **in differita** con la formula **on demand**.

Ciascun incontro si articolerà in **6 sessioni**:

- **SESSIONE #1: AGGIORNAMENTO** sui provvedimenti normativi, la prassi e la giurisprudenza della settimana precedente;
- **SESSIONE #2:** esame dei principali **ADEMPIMENTI** e delle **SCADENZE** del periodo;
- **SESSIONE #3:** analisi di un **CASO OPERATIVO**;
- **SESSIONE #4: APPROFONDIMENTO** di una tematica di interesse professionale;
- **SESSIONE #5:** individuazione delle opportunità legate alla **FINANZA AGEVOLATA** (a cura di **Gruppo Finservice**);
- **SESSIONE #6: Q&A** con la risposta ai quesiti dei partecipanti.

In ogni puntata saranno i partecipanti a decidere, attraverso un **sondaggio durante la diretta**, il **caso operativo** e l'**approfondimento** che verranno sviluppati nella puntata successiva.

CHI PUÒ ACCEDERE A EUROCONFERENCE IN DIRETTA?

Inizialmente **Euroconference In Diretta** sarà riservato ai partecipanti a **Master Breve** e agli abbonati **Evolution**, per completare l'offerta formativa e informativa di questi due prodotti *core* di Euroconference.

MASTER BREVE

I partecipanti alla **21esima edizione di Master Breve** potranno fruire di *Euroconference In Diretta* per **tre mesi** (quindi fino al prossimo 31 agosto).

A partire dal 1° settembre, invece, la fruizione sarà riservata agli abbonati alla 22esima edizione di Master Breve 365, che potranno quindi visionare le dirette fino al **31 agosto 2021.**

EVOLUTION

Tutti gli **abbonati a Evolution** potranno fruire di *Euroconference In Diretta* per **tre mesi** (quindi fino al prossimo 31 agosto).

A partire dal 1° settembre, invece, la fruizione sarà riservata, per la durata dell'abbonamento, agli abbonati alla versione "full".

COME SI ACCEDE A EUROCONFERENCE IN DIRETTA?

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avverrà attraverso la **piattaforma Evolution**.

Due le modalità di accesso:

1. attraverso l'[area clienti](#) sul sito **Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

UNA VOLTA ENTRATI IN EVOLUTION, COME SI ACCEDE ALLA DIRETTA?

Il **lunedì**, giorno della diretta, l'apposita icona avrà una **luce che lampeggia**, ad indicare che la **diretta sta per iniziare o è iniziata**: è sufficiente **cliccare su di essa** per accedere alla diretta.



Ciao, bentornato! Effettua una ricerca nel nostro *ChatBot*.

In alternativa si potrà accedere alla diretta **cliccando sulla scritta**
 [Diretta oggi dalle 09:00](#)


mentre per **visionare e stampare le slides** [Consulta le slides](#)

COME SI ACCEDE ALLE DIFFERITE?

Le **differite** si possono visionare utilizzando la stessa **icona**



In alternativa si può procedere attraverso la funzione **Contenuti Euroconference**:



e poi selezionando ***Euroconference In Diretta***:

 **Schede**

 **Adempimenti**

 **Formulari**

 **Euroconference In Diretta**

 **Master Breve**

 **Video**

QUANDO IL PRIMO APPUNTAMENTO?

Il primo appuntamento “ufficiale” sarà lunedì prossimo alle ore 9, **ma oggi alle ore 10 ci sarà una prima breve diretta per spiegare il funzionamento del prodotto.**

COME SI ADERISCE ALLA COMMUNITY DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA SU FACEBOOK?

Il gruppo **Facebook dedicato** rappresenterà lo **spazio virtuale** riservato ai partecipanti di **Euroconference In Diretta** nel quale **condividere con i colleghi le riflessioni sugli argomenti affrontati nella diretta web**, rimanere **aggiornati sulla loro evoluzione**, consultare la **risposta al quesito del giorno**, partecipare ai **sondaggi**, fare **networking** e molto altro ancora.

Per aderire alla **Community** di **Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



COMMUNITY

IMU E TRIBUTI LOCALI

Esenzione Imu per il settore turistico

di Fabio Garrini

DIGITAL Seminario di specializzazione
**IL REGIME DELLE LOCAZIONI BREVI
POST COVID-19**
Scopri di più >

Il **Decreto Rilancio** interviene anche in tema di **tributi locali**; era atteso un **rinvio generalizzato della prima rata di acconto dell'Imu a dopo l'estate**, rinvio che invece non è stato disposto (anche se, va segnalato, **diversi enti stanno approvando rinvii di versamento**, anche in maniera selettiva facendo riferimento alle sole attività che hanno **subito un calo di fatturato**).

Si è invece scelto di **concentrare l'attenzione** su uno dei settori più compiti dalla crisi: tra le disposizioni a sostegno del **settore turistico**, l'[articolo 177 D.L. 34/2020](#) introduce l'esonero dal versamento della prima rata Imu 2020.

Tale vantaggio riguarda, prima di tutto, gli **alberghi** (che evidentemente sono le strutture che presentano un **carico tributario maggiore** in relazione all'imposta municipale), ma si estende anche ad **altre tipologie di fabbricati impiegati nell'attività turistico-ricettiva**.

L'esenzione

L'[articolo 177, comma 1](#), del Decreto rilancio introduce un'**esenzione dalla prima rata Imu** relativa al **periodo d'imposta 2020** per:

1. gli **immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali**, nonché gli **immobili degli stabilimenti termali**;
2. gli **immobili rientranti nella categoria catastale D/2** e gli **immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane**, degli **affittacamere** per brevi soggiorni, delle **case e appartamenti per vacanze**, dei **bed & breakfast**, dei **residence** e dei **campeggi**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il primo aspetto che va osservato è la stranezza di un'esenzione che riguardi una rata che, come noto, è versata **a titolo di acconto**; l'imposta viene infatti **conguagliata a saldo entro il 16 dicembre** scomputando quanto versato nella precedente scadenza di giugno, secondo quanto

previsto dal [comma 762 dell'articolo 1 L. 160/2019](#) (la disciplina Imu è stata riscritta con decorrenza dal 2020, incorporando la Tasi).

Letteralmente, pertanto, l'imposta dovrebbe essere **versata interamente a saldo**; ciò posto, dalla lettura della relazione illustrativa, che parla di “**abolizione del versamento**”, si arriva ad una **diversa conclusione**.

Tale importo, infatti, **non dovrebbe essere semplicemente rinviato**, ma, al contrario, dovrebbe essere **“abbuonato”** (e in tal senso depongono anche gli importanti stanziamenti previsti per la copertura di tale disposizione).

A questo punto il saldo si dovrà presumibilmente calcolare in maniera ordinaria, scomputando quanto si sarebbe dovuto versare a titolo di acconto: **occorrerà scomputare quindi una sorta di “imposta figurativa”** pari a quella che si sarebbe dovuta versare in acconto.

Sul punto, peraltro, le complicazioni non mancano, posto che il [comma 762 della L. 160/2019](#) stabilisce una disposizione **transitoria specifica per il calcolo dell'acconto 2020**; infatti, mentre a regime il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, per l'anno 2020, in sede di prima applicazione dell'imposta, **la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l'anno 2019**.

La seconda questione riguarda l'esatta **individuazione degli immobili interessati dall'agevolazione**; solo gli alberghi sono infatti individuati univocamente tramite la **corrispondente categoria catastale (D/2)**, mentre gli altri immobili sono individuati in modo “descrittivo”.

Nell'esonero vengono incluse molte fattispecie, alcune di **immediata identificazione**, altre meno.

In particolar modo viene da interrogarsi circa cosa si debba intendere per **“case e appartamenti per vacanze”**; il fatto che il beneficio venga concesso *“a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate”* porta ad escludere che tale beneficio possa in alcun modo interessare le **seconde case che ciascun contribuente utilizza in maniera diretta**.

Anche dal punto di vista logico, si deve preferire l'interpretazione che porterebbe il vantaggio alle **strutture ricettizie extra-alberghiere** di cui alla **L. 135/2001**, limitandolo agli immobili che siano comunque destinati ad una attività.

Conseguentemente, andrebbero **esclusi dal beneficio** anche gli appartamenti destinati alle **locazioni brevi** (non inquadrabili tra gli affittacamere), in quanto non **trattasi di attività**; il **D.L. 50/2017** individua infatti i requisiti, in termini di **servizi aggiuntivi offerti**, che permettono di **qualificare tali immobili nell'ambito dei redditi fondiari**, escludendo in tal modo l'inquadramento in una **attività commerciale**.

Il titolare di una **abitazione destinata a locazioni brevi** non può quindi certo assumere la veste di *“gestore delle attività ivi esercitate”* (il termine **“gestore”** pare infatti far riferimento all'esercizio di un attività commerciale), con la conseguenza che egli non potrà far valere l'esenzione Imu.

AGEVOLAZIONI

Nuove misure di sostegno alle start up innovative

di Ennio Vial

DIGITAL Seminario di specializzazione

I CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONE NEL 2020

[Scopri di più >](#)

L'[articolo 38 D.L. 34/2020](#) (c.d. “Decreto rilancio”) rubricato “**rafforzamento dell’ecosistema delle start up innovative**” è volto a rafforzare il **sostegno pubblico per la nascita e lo sviluppo delle start up innovative**.

La previsione si muove nell’alveo della misura “**Smart&Start Italia**” che costituisce il principale strumento agevolativo nazionale destinato a tali tipologie di imprese, istituito con Decreto Ministro Sviluppo Economico 24.09.2014 e più recentemente revisionato con **D.M. 30.08.2019** emanato in attuazione dell’[articolo 29, comma 3, D.L. 34/2019](#) “c.d. Decreto Crescita”.

Il progetto “Smart&Start” è un progetto creato dal **Ministero dello Sviluppo Economico di finanziamento per start up innovative** al fine di favorire e sviluppare la nuova **imprenditorialità italiana**. Il progetto finanzia tramite agevolazioni le **start up innovative ex** [articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012](#).

Possono beneficiare delle agevolazioni le **start up** che presentano un **progetto imprenditoriale di significativo contenuto tecnologico e innovativo** e/o orientato allo sviluppo nel campo dell’economia digitale.

Attualmente il progetto “**Smart&Start**” riguarda le **start up innovative con sede su tutto il territorio italiano**, con un trattamento privilegiato riservato alle start up localizzate in **Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia** e le zone del territorio del **cratere sismico aquilano**, ma non il territorio del cratere sismico del centro Italia colpito dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

Il **comma 11** dell’articolo 38 intende modificare il **D.M. 24.09.2014**, al fine di includere tra i beneficiari delle agevolazioni del progetto *Smart&Start* anche il **territorio del cratere sismico del centro Italia**.

Il rafforzamento dell’**articolo 38** è perseguito secondo due piani di azioni:

- **incremento dotazione finanziaria** (comma 1);
- **ampliamento della capacità di azione** (comma 2).

Sotto il primo profilo, sono **destinate risorse aggiuntive, pari a euro 100 milioni per l'anno 2020**, al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del **finanziamento agevolato**.

Sotto il secondo profilo, si mira a facilitare l'incontro tra **start up innovative e gli ecosistemi per l'innovazione**.

A tal fine, sono **stanziati 10 milioni di euro**, per l'anno 2020, per la **concessione, alle start up innovative, di agevolazioni** sotto forma di **contributi a fondo perduto** finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, *innovation hub, business angels* e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.

La concessione dei contributi – da corrispondere ai sensi del **Regolamento UE “de minimis”** – sarà **disciplinata con decreto MiSe entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio**.

L'**articolo 38** prevede inoltre, ulteriori disponibilità di **liquidità** per il settore.

Di grande interesse appare anche il **comma 10**, che **dimezza le soglie minime** per l'attrazione di investimenti verso società di capitali e start up innovative. Va ricordato che la **L. 232/2016** ha introdotto, con l'[articolo 1 comma 148](#), una **nuova tipologia di visto** dedicata ai **cittadini extra UE** che intendono effettuare investimenti di importo significativo in aree strategiche per l'economia e per la società italiana.

In particolare, il visto può esser concesso ai **cittadini non UE che effettuano un investimento di queste tipologie**:

- **2 milioni di euro in titoli di Stato a medio lungo termine;**
- **1 milione di euro in società di capitali italiane**, ridotto a 500mila euro in ipotesi di start up innovative exL. 179/2012;
- **almeno 1 milione di euro per donazione in ambito culturale, ambientale, sociale.**

Dalla **relazione illustrativa** alla norma si appura come questa misura abbia incontrato un **limitato interesse in quanto, dalla fine del 2017 ad oggi, sono pervenute solamente 15 candidature** di cui solo 9 hanno apportato al rilascio dei visti.

Al fine di incentivare l'utilizzo di questo programma e favorire gli investimenti di carattere produttivo sono state quindi **dimezzate le soglie per investire nelle società di capitali** che passano pertanto da 1milione a 500.000 in linea generale, e da 500.000 a 250.000 euro per le **start up innovative**.

Segnaliamo, infine, che i **commi da 7 a 9** prevedono una **detrazione d'imposta per i soggetti**

che investono in start up e pmi innovative, del 50% sia in relazione a investimenti diretti, sia per il tramite di OICR che investano prevalentemente in start up innovative.

La detrazione d'imposta si applica **esclusivamente alle persone fisiche**. L'investimento detraibile, in ciascun periodo d'imposta, **non può eccedere i 100.000 euro** e deve essere mantenuto per un **periodo di almeno 3 anni, sia in caso di start up, sia di pmi innovativa**.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Prorogato il termine per fruire del superammortamento

di Stefano Rossetti

Seminario di specializzazione

AGGIORNAMENTO COVID-19: IL DECRETO “RILANCIO” E LA CONVERSIONE DEL “CURA ITALIA”

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

L'[articolo 50](#) del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha prorogato al **31 dicembre 2020** il termine per l'effettuazione degli investimenti che possono beneficiare del superammortamento: in considerazione degli effetti del Covid-19, il legislatore ha ritenuto opportuno concedere un maggior termine ai contribuenti per poter portare a termine gli investimenti che erano stati "prenotati" entro il 31 dicembre 2019.

In buona sostanza, l'[articolo 50](#) del D.L. Rilancio, modificando l'[articolo 1 D.L. 34/2019](#), consente alle imprese e agli esercenti arti e professioni di effettuare l'investimento agevolato **entro il 31 dicembre 2020** a condizione che, congiuntamente:

- **il relativo ordine sia stato accettato dal venditore;**
- **sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione**

entro la data del **31 dicembre 2019**.

Sulla base di quanto sopra, dunque, per poter beneficiare del super ammortamento, entro la fine del 2020 l'investimento deve considerarsi effettuato secondo i criteri definiti [dall'articolo 109, commi 1 e 2 ,Tuir](#) (tali regole sono applicabili anche ai professionisti, vedasi la [circolare AdE 23/E/2016](#)).

In considerazione delle diverse modalità che l'ordinamento mette a disposizione dei contribuenti per effettuare l'investimento agevolato e della conseguente **invarianza degli effetti fiscali**, il momento di effettuazione dell'operazione varia a seconda delle peculiarità dell'istituto adottato.

Se l'investimento avviene mediante **acquisto in proprietà** di un cespote, per dare seguito alla "prenotazione", entro il **31 dicembre 2020**:

- deve avvenire **la consegna o spedizione**;
- ovvero, si deve verificare **l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale**, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Occorre sottolineare che, ai fini della corretta individuazione del periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento non rilevano i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai **principi contabili internazionali** e per i soggetti, **diversi dalle micro imprese di cui all'[articolo 2435-ter cod. civ.](#)**, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile ([circolare AdE 4/E/2017](#)).

Nella differente ipotesi in cui l'investimento agevolato venga effettuato mediante **contratto di leasing**, per fruire dell'estensione temporale del **super ammortamento**, entro il 31 dicembre 2019 doveva essere:

- stato **sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing**;
- avvenuto il **pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20 per cento della quota capitale complessivamente dovuta al locatore**.

In tal caso, il super ammortamento spetterà per i contratti di leasing per i quali la **consegna del bene** al locatario o **l'esito positivo del collaudo** avvengano entro il **31 dicembre 2020**.

Per ciò che concerne, invece, i beni realizzati mediante **contratto di appalto**, l'estensione temporale del super ammortamento al 31 dicembre 2020 è subordinata:

- alla **sottoscrizione del contratto di appalto da entrambe le parti**;
- all' **avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo complessivo previsto nel contratto**

entro la data del **31 dicembre 2019**.

Per questa tipologia di investimento, per fruire del superammortamento sarà necessario che entro il 31 dicembre 2020:

- **la prestazione sia ultimata**;
- ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, che **l'opera o porzione di essa risulti verificata ed accettata dal committente**.

Per quanto riguarda, invece, i **beni realizzati in economia**, l'Agenzia delle Entrate con la [circolare AdE 23/E/2016](#) aveva già avuto modo di chiarire che la maggiorazione spetta anche per i lavori:

- **iniziatati nel corso del periodo agevolato**;
- (ovvero) iniziati/sospesi in esercizi precedenti al periodo agevolato, ma limitatamente

ai costi sostenuti nel periodo in questione, avuto riguardo ai predetti **criteri di competenza di cui al citato articolo 109 Tuir**, anche se i lavori risultano ultimati successivamente alla data di cessazione dell'agevolazione.

In base a quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate:

- **l'accettazione dell'ordine da parte del venditore non rileverà**, come condizione, ai fini dell'estensione del beneficio del super ammortamento agli investimenti effettuati entro il **31 dicembre 2020**. Ciò in quanto, nel caso di specie, l'investimento non viene realizzato attraverso beni acquistati da terzi;
- **l'estensione della finestra temporale agevolabile** può essere ottenuta qualora entro il 31 dicembre 2019 siano stati sostenuti costi in misura almeno pari al **20 per cento dei costi complessivamente sostenuti nel periodo 1° aprile 2019 – 31 dicembre 2020**.

Da ultimo si sottolinea come debba essere scisso il momento di effettuazione dell'agevolazione che, come visto, si individua ai sensi dell'articolo 109, comma 1 e 2, Tuir, **dal momento in cui è possibile fruire dell'agevolazione che decorre dal periodo d'imposta in cui il bene entra in funzione, come disposto dall'articolo 102, comma 1, Tuir**.

IVA

Acquisti di mascherine senza utilizzo del plafond per l'esportatore abituale

di Sandro Cerato

DIGITAL Seminario di specializzazione

L'ESPORTATORE ABITUALE

Scopri di più >

L'acquisto di mascherine e degli altri beni elencati nell'[articolo 124 D.L. 34/2020](#) fino al prossimo 31 dicembre 2020 avviene in **esenzione Iva con conseguente “risparmio” nell'utilizzo del plafond da parte dell'esportatore abituale.**

È questa una delle numerose conseguenze che derivano dall'introduzione di una nuova, sia pure particolare e temporanea, fattispecie di **operazioni esenti Iva** ad opera del citato [articolo 124 D.L. 34/2020](#) (cd. Decreto Rilancio).

Come noto, al fine di contenere i costi relativi alle forniture di mascherine e di altri beni finalizzati al rispetto dei protocolli imposti dal Governo in questi mesi, l'[articolo 124, comma 1, D.L. 34/2020](#) ha previsto che, a partire **dal prossimo 1° gennaio 2021, le cessioni di alcuni beni aventi le predette finalità sono soggette all'aliquota Iva del 5%** (inserendo il nuovo [numero 1-ter.1 alla tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/1972](#)).

Il successivo **comma 2** dello stesso articolo ha poi previsto che, limitatamente alle **operazioni effettuate dal 19 maggio 2020** (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio) **al 31 dicembre 2020** le cessioni dei beni elencati nel comma 1 sono **esenti da Iva**, precisando che **resta fermo il diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972**.

Tralasciando gli aspetti relativi alle **conseguenze derivanti dalle operazioni esenti** (nel caso di specie sterilizzate), è opportuno evidenziare che **la “trasformazione” di queste cessioni da imponibili ad esenti** (per l'anno 2020) determina altre **conseguenze rilevanti**.

In particolare, per quel che interessa in questa sede, il soggetto passivo che vanta lo *status* di **esportatore abituale** può **evitare di spendere il plafond disponibile** per l'acquisto dei beni elencati nel **comma 1** dell'articolo 124, trattandosi di **operazioni oggettivamente esenti**.

Laddove siano state consegnate ai fornitori delle **dichiarazioni d'intento**, pare opportuno revocarle o almeno “sospenderle” attingendo, in tale ultimo caso, ai chiarimenti forniti con la **risposta alla consulenza giuridica 954-6/2018**.

Con tale risposta, si ricorda, l'**Agenzia ha consentito l'utilizzo “intermittente” della dichiarazione d'intento**, consentendo all'esportatore abituale di **chiedere al fornitore di effettuare alcune forniture con applicazione dell'Iva**, sospendendo in tal modo la dichiarazione d'intento senza revocarla.

Nel caso di specie, trattandosi di un'esenzione **efficace fino alla fine del 2020**, pare più opportuno procedere con la **revoca della dichiarazione d'intento** anche se, come detto, il regime delle cessioni di tali beni è **oggettivamente esente**.

Nella relazione al decreto si legge che, con questa disposizione, viene **riconosciuta l'applicazione di un'aliquota Iva pari a zero**, in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020 in merito alle misure che possono essere adottate con urgenza per mitigare l'impatto della pandemia.

La **previsione di un'aliquota “zero” è ovviamente del tutto teorica**, e nella prassi dell'Agenzia delle entrate tale concetto era già stato spiegato in passato in relazione alle **richieste di rimborso Iva** da parte dei coloro che effettuano **operazioni attive in regime di inversione contabile** al fine di computare tra le operazioni per il **calcolo dell'aliquota media anche tali operazioni**.

Nel caso di specie, il legislatore nazionale ha preferito inserire una **nuova previsione di esenzione in luogo dell'inversione contabile** proprio in funzione del fatto che gli acquirenti finali di tali beni sono **consumatori finali che, come tali, sarebbero rimasti in ogni caso incisi del tributo** (come avverrà, tra l'altro, a partire dal 2021).

HOSPITALITY

Decreto rilancio: i crediti d'imposta per gli alberghi – Parte II

di Leonardo Pietrobon



Scopri
TEAMSYSTEM HOSPITALITY
Il software di gestione alberghiera più innovativo del mercato

Dopo avere analizzato i crediti d'imposta previsti per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per le spese di sanificazione degli ambienti, nonché per l'acquisto di strumenti di protezione, rispettivamente previsti dagli articoli 125 e 120 del D.L. n. 34/2020, nel presente intervento si analizzano le norme agevolative riguardanti il credito d'imposta per i **canoni di locazione**.

La sopra richiamata disposizione agevolativa – il credito d'imposta per i canoni di locazione – non rappresenta una **novità assoluta** introdotta con il D.L. n. 34/2020, in quanto il Legislatore, già con l'articolo **65 D.L. n. 18/2020**, ha previsto la maturazione di un credito d'imposta, **pari al 60% del canone di locazione** pagato e riferito al **mese di marzo 2020**, a favore dei soggetti che conducono in locazione immobili censiti nella **categoria catastale C/1**, quali sono i negozi e le botteghe.

[CONTINUA A LEGGERE...](#)